



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Città Metropolitana di Firenze

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA  
CONDUZIONE DELLE PISCINE COMUNALI E DELLA TENSOSTRUTTURA POLIVALENTE  
ADIBITA A TENNIS E CALCETTO  
CIG: 7091831C11**

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. Il Comune di Greve in Chianti intende concedere in gestione le Piscine Comunali (coperte e scoperte) nonché la tensostruttura polivalente adiacente, adibita a campo da tennis/calcetto e tutti i servizi annessi, così come specificato nel successivo articolo 2. Trattasi di concessione di servizi così come definita dall'art. 3 lett. Vv.

**Art. 2 - Descrizione dell'impianto**

1. Gli impianti/strutture oggetto della presente concessione, come meglio individuati nella planimetria allegata, sono descritti/e nella scheda che segue.

**A - DATI GENERALI PISCINE COMUNALI**

Denominazione immobiliare: due piscine coperte e una piscina scoperta

Indirizzo: Via Montebeni 1

Comune: Greve in Chianti

Riferimenti catastali: Foglio 89 particella 323; categoria catastale D/6

Strutture presenti: vasca natatoria principale coperta superficie mt. 25 x 16,66 prof. 1,50 circa, vasca natatoria secondaria coperta superficie mt. 8 x 16,66 prof. 80 circa, vasca natatoria principale esterna superficie mt. 25 x 17 prof. variabile 2,20/1,50 circa collegata ad una vasca natatoria secondaria esterna superficie mt. 14 x 8, spogliatoi, docce, servizi igienici, ambulatorio, magazzino, locali multiuso, locali tecnici.

**B - DATI GENERALI TENSOSTRUTTURA POLIVALENTE**

Denominazione immobiliare: tensostruttura polivalente adibita a tennis e calcetto

Indirizzo: Via Montebeni 1

Comune: Greve in Chianti

Riferimenti catastali: Foglio 89 particella 323; categoria catastale D/6

Strutture presenti: campo da tennis/calcetto con superficie di gioco in erba sintetica, coperto con struttura in legno lamellare e telo in pvc dimensione mt. 41 x 21.

**Art. 3 - Arredi**

1. Il concessionario si obbliga a coprire tutti gli oneri inerenti l'acquisto, la manutenzione e la sostituzione delle attrezzature ed arredi necessari per lo svolgimento delle proprie attività, restando inteso che tali arredi ed attrezzature resteranno di proprietà del gestore al termine della concessione.

**Art. 4 – Gestione punti ristoro**

1. L'impianto è dotato di due punti ristoro, uno interno alla struttura della piscina coperta (zona ingresso) e composto da un bancone appositamente attrezzato, e uno esterno posto sul solarium delle piscine e composto da una struttura in legno coperta e chiusa su quattro lati (mt 4x4) dotato di apposite aperture, scaffali e ripiani interni, con patio esterno coperto con teli ombreggianti di dimensioni mq.48, oltre a n.6 tavoli con panche tipo pic-nic integrati nella struttura stessa.

2. Le autorizzazioni e le licenze occorrenti per l'esercizio del punto ristoro verranno acquisite direttamente dal concessionario presso i competenti uffici comunali. Resta fermo, peraltro, che la loro validità è limitata alla durata del rapporto contrattuale e che in alcun modo l'esercizio del punto di ristoro può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, una volta concluso il rapporto contrattuale.

**Art. 5 – Soggetti ammessi alla gara**

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n.159/2011;



- le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.48 comma 7 del D.Lgs 50/2016 è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi dell'art.48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 6 - Requisiti di partecipazione**

1. I soggetti ammessi alla procedura dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

##### Requisiti di idoneità professionale:

1) essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 581/95.

##### Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1) Possesso di 2 referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n.385 del 01/09/1993 che attestino l'idoneità economica e finanziaria del concorrente al fine di far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione della presente concessione. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 83 comma 5 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese, consorzi o GEIE, il requisito dovrà essere posseduto dai componenti del raggruppamento, consorzio o GEIE individuati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato di gara;

2) Fatturato globale d'impresa medio annuo pari ad almeno € 200.000,00=, IVA esclusa, riferito agli esercizi 2014, 2015 e 2016, ovvero agli ultimi tre esercizi per i quali risultino già adempiuti gli obblighi di natura fiscale e tributaria. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese, consorzi o GEIE, il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio/ GEIE, ma deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria o da una delle consorziate designate ad eseguire il servizio. Per i consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b) e c) si applica quanto previsto all'art.47 del D.Lgs. 50/2016;

3) assenza di debiti nei confronti del Comune alla data di pubblicazione dell'avviso, salvo non sia stato approvato dal Comune un piano di ammortamento per l'estinzione del debito, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea ed equivalente.

##### Requisiti di capacità tecnico-professionale:

1) aver gestito nel quinquennio precedente (2012 - 2016) servizi analoghi a quelli oggetto di gara di durata almeno biennale, anche non continuativa e contemporanea, presso impianti pubblici e/o privati.

#### **Art. 7 – Durata della concessione**

1. La presente concessione avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 1° ottobre 2017 ed è rinnovabile per ulteriori tre anni. La data di decorrenza della concessione delle piscine e della tensostruttura polivalente potrebbe subire slittamenti in conseguenza dell'andamento dei lavori di realizzazione della nuova centrale termica a cippato.

2. Il concessionario si obbliga a garantire la gestione anche dopo la scadenza della concessione, fino al completamento della procedura avviata dal Comune per la individuazione del nuovo concessionario; in tal caso dovrà corrispondere al Comune il canone per il periodo di effettiva gestione delle piscine e della tensostruttura adiacente ed avrà diritto al contributo offerto in sede di gara, rapportato al periodo di effettiva gestione della stessa.

#### **Art. 8 - Valore stimato della concessione**



1. Il valore della concessione, stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è definito in base alla proiezione del fatturato dell'attuale gestore per l'anno 2016 (pari a € 288.390) e, pertanto, risulta essere complessivamente pari ad € 1.730.000,00 (oneri fiscali esclusi) per i sei anni relativi al periodo della concessione e all'eventuale rinnovo.

#### **Art. 9 - Piano di utilizzo delle piscine comunali**

1. Le piscine saranno utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività sportivo-natatoria; il gestore ha facoltà di organizzare e realizzare iniziative ricreative che prevedano l'uso dell'area verde circostante, con le prescrizioni e limitazioni previste dalla legge.

2. Al fine di disciplinare l'uso degli spazi suindicati il concessionario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale il programma di massima delle attività ed iniziative prima dell'inizio della stagione, indicando il periodo di apertura dell'impianto e gli orari giornalieri. In ogni caso la Piscina dovrà essere aperta al pubblico tutti i giorni dell'anno, feriali e prefestivi, dalle ore 10 alle ore 22, festivi dalle ore 9 alle ore 13 durante l'orario invernale, e dalle ore 9 alle ore 19 durante l'orario estivo, salvo chiusure preventivamente autorizzate dal Comune o per causa di forza maggiore. In qualunque caso le giornate di chiusura non dovranno essere superiori a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

3. Il concessionario si impegna inoltre a:

- garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e garantire sempre adeguati spazi in relazione all'affluenza di pubblico per il nuoto libero;
- garantire spazi acqua (almeno 3 corsie) all'attività agonistica delle associazioni sportive del territorio, quali l'esistente ASD Greve Nuoto e le altre Associazioni sportive di Greve in Chianti che dovessero in futuro nascere, relativamente ai corsi di nuoto agonistico;
- garantire l'ingresso gratuito all'impianto per almeno 2 giorni la settimana, ad esclusione del sabato e della domenica, ai bambini/ragazzi provenienti dai paesi gemellati con l'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti, ospiti delle famiglie grevigiane nel periodo estivo;
- garantire l'ingresso gratuito ai diversamente abili e relativo accompagnatore e ai bambini di età inferiore a 4 anni;
- rinnovare annualmente a propria cura e spese, gli arredi deteriorati;
- nominare un responsabile della sicurezza e un responsabile antincendio, a norma delle vigenti disposizioni;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale un bilancio economico contabile e descrittivo (con particolare riferimento al tipo di attività praticate e al numero degli utenti per ogni attività), a consuntivo di ogni stagione sportiva e comunque non oltre il mese di giugno di ogni anno. Il concessionario si impegna altresì a trasmettere tutta la documentazione e le informazioni richieste dall'amministrazione comunale al fine di poter svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo.

4. Il concessionario si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale le tariffe applicate per l'utilizzo dell'impianto da parte dei cittadini, sempre nel rispetto delle tariffe massime approvate annualmente dalla Giunta (vedi da ultimo con deliberazione n. 46 del 16/03/2017).

5. L'uso non sportivo dell'impianto dovrà svolgersi nei limiti del presente capitolato e nel rispetto di norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

6. Rimane a carico del concessionario l'onere dell'acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, licenze o permessi da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per l'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione o che comunque venga ad essere esercitata nell'impianto concesso.

#### **Art. 10 - Piano di utilizzo della tensostruttura polivalente**

1. Il concessionario usa la tensostruttura, adiacente la piscina coperta, e gli spazi annessi, al fine di valorizzare e incrementare l'attività sportiva, in particolare del tennis e del calcetto; la concede in uso a cittadini, ad altri enti e società sportive dietro il pagamento di tariffe comunicate all'Amministrazione Comunale e comunque sempre nel rispetto delle tariffe massime approvate annualmente dalla Giunta (vedi da ultimo con deliberazione n. 46 del 16/03/2017).

2. Al fine di disciplinare l'uso degli spazi suindicati il concessionario dovrà fornire all'Amministrazione comunale il programma di massima delle attività sportive prima dell'inizio della stagione agonistica.

3. Il concessionario si obbliga inoltre a:



- concedere la tensostruttura in uso gratuito al Comune di Greve in Chianti per almeno 10 giornate nell'arco dell'anno per iniziative eventualmente organizzate e/o promosse dal Comune stesso (per es. convegni, concorsi pubblici, etc.). In tali occasioni resteranno comunque a carico del concessionario i consumi di acqua, energia elettrica e combustibile, mentre saranno a carico del concedente utilizzatore, la custodia e la pulizia dei locali;
  - concedere la tensostruttura in uso gratuito per le esigenze didattico sportive della scuola primaria durante l'orario scolastico per massimo 10 giornate l'anno, qualora venga richiesto dall'Istituto Comprensivo con almeno 15 giorni di anticipo ed alle medesime condizioni del capoverso precedente;
  - nominare un responsabile della sicurezza e un responsabile antincendio, a norma delle vigenti disposizioni;
  - trasmettere all'Amministrazione comunale un bilancio economico e descrittivo (con particolare riferimento al tipo di attività praticate e al numero degli utenti per ogni attività), a consuntivo di ogni stagione sportiva e comunque non oltre il mese di giugno di ogni anno.
4. L'uso non sportivo dell'impianto dovrà svolgersi nei limiti del presente capitolato e nel rispetto di norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
5. Salva l'ipotesi di eventi organizzati dal Comune, rimane a carico del concessionario l'onere dell'acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, licenze o permessi da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per l'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione o che comunque venga ad essere esercitata nell'impianto concesso.
6. In caso di calamità naturale, la struttura potrà essere soggetta alle disposizioni impartite dal servizio di protezione civile nel qual caso spetta al gestore il solo rimborso dei costi sostenuti per i consumi di acqua, energia elettrica e combustibile.

#### **Art. 11 - Obblighi del concessionario per la gestione**

1. Il gestore si obbliga a salvaguardare, fare buon uso e conservare in buono stato le piscine e la tensostruttura, ponendo in essere tutte le attività necessarie per la vigilanza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria. Eventuali carenze riscontrate sia nei sopralluoghi annuali che in quello finale, saranno oggetto di diffida specifica e in caso del perdurare dell'inadempimento contestato, l'Amministrazione Comunale provvederà all'escussione della cauzione ai fini del ripristino dello stato dei luoghi.
2. Il gestore è responsabile per ogni adempimento e comunicazione da porsi in essere ai sensi delle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza, per eventuali eventi sportivi aperti al pubblico.
3. Il concessionario dovrà compiere tutte le riparazioni e gli interventi di carattere ordinario necessari a mantenere in efficienza gli impianti sportivi in oggetto. La manutenzione straordinaria dell'immobile rimane invece a carico dell'Amministrazione Comunale.
4. Il concessionario s'impegna a volturare a proprio nome i contratti relativi alle utenze (acqua, energia elettrica, telefono etc.) ed a sostenerne le spese; si impegna altresì a rimborsare i canoni e/o le spese di competenza qualora anticipate da altri gestori in quanto non frazionabili. Il concessionario per tutta la durata del contratto, compreso l'eventuale rinnovo, si obbliga ad acquistare l'energia termica da ESPE, ditta che ha realizzato e che gestisce la nuova centrale termica a biomasse legnose a servizio della piscina comunale e della tensostruttura polivalente, stipulando apposito contratto di fornitura con la medesima la quale è a sua volta obbligata a stipulare il contratto alle condizioni previste dalla gara. In particolare, la tariffa che verrà applicata è quella stabilita nel contratto di concessione, sottoscritto in data 09/12/2016 (rep. n. 1608) tra la ditta suddetta e il Comune di Greve in Chianti, ed sarà pari ad € 82,50/MWh, oltre IVA, sulla base dell'energia contabilizzata dal contacalorie installato.
5. Il concessionario si impegna a garantire il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta all'assistenza, alla previdenza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, all'igiene e prevenzione sul lavoro, nonché tutte le altre disposizioni in vigore e quelle che potranno eventualmente essere emanate nel corso della durata contrattuale. All'atto dell'assegnazione, il concessionario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale il piano delle emergenze, che dovrà essere oggetto di informazione



e formazione per la totalità del personale, dandone evidenza con dichiarazione di effettuata attività.

6. Il concessionario si obbliga all'adempimento degli obblighi dichiarativi ed al pagamento della TARI.

#### **Art. 12 – Clausola sociale**

1. Il concessionario si impegna ad assorbire il personale già utilizzato dal precedente gestore per la gestione del servizio, il cui elenco e relativo inquadramento contrattuale verrà allegato al bando di gara, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 50/2016 e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di garantirne la stabilità occupazionale.

#### **Art. 13 - Contributo del Comune per la gestione e canone ricognitorio**

1. A parziale ristoro delle spese sostenute dal concessionario per la gestione delle piscine e della tensostruttura polivalente, il Comune erogherà un contributo pubblico annuo di € 80.000,00 (Iva compresa, se dovuta), somma soggetta a ribasso in sede di offerta.

2. Il Concessionario verserà annualmente all'Amministrazione un canone ricognitorio annuale pari a € 20.000,00.

3. Il contributo pubblico, definito in sede di gara, sarà versato in 2 rate di pari importo, delle quali la prima orientativamente entro il mese di luglio e la seconda entro il mese di febbraio dell'anno successivo. La seconda rata non verrà comunque corrisposta, fino a quando non sarà stata consegnata al Comune tutta la documentazione economico contabile e statistica inerente la gestione dell'impianto nel periodo precedente (vedi articoli 8 e 9, 3° comma). Inoltre non si provvederà a liquidare la seconda rata del contributo se non sarà stato versato il canone ricognitorio annuale da parte del concessionario.

#### **Art. 14 – Cauzione Provvisoria**

Il concessionario per partecipare alla gara dovrà presentare garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/16 per un importo di pari al 2% del prezzo a base d'asta, e cioè **pari a € 9.600,00** con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione a favore dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegata la quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino, Chianti Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. - Agenzia di Tavarnelle Val di Pesa, IBAN IT 73 D 03599 01800 000000132243, nella cui causale dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente, nonché riportata la seguente dicitura: "Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla concessione delle piscine comunali e della tensostruttura polivalente adibita a tennis e calcetto". La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente.

#### **Art. 15 – Responsabilità e obblighi assicurativi in caso di aggiudicazione**

Il gestore esercita in proprio l'attività di utilizzo dell'impianto sportivo e, pertanto, ad esso competono integralmente le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione.

All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'aggiudicatario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Concessionario, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Concessionario e dei terzi/utenti, la Gestione dovrà stipulare prima dell'inizio dell'appalto, le seguenti coperture assicurative:





A. polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO), che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 2.500.000,00 unico per sinistro
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 5.000.000,00

II. in considerazione della tipologia di attività / servizi concessi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali o similari in genere;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- Danni da inquinamento accidentale

B. Polizza a copertura Incendio – Rischio Locativo che assicuri il fabbricato concesso per il Rischio Locativo secondo il valore di ricostruzione a nuovo stimato in € 5.000.000,00. La polizza dovrà contenere anche la garanzia Ricorso Terzi con un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

C. Cauzione definitiva. La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa intestata al Comune di Greve in Chianti, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall'art. 93 co. 7 del D.lgs. 50/2016. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione delle polizze sopra indicate determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Gestore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Concessionario sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Concessionario.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione, pertanto sino al 01.10.2020 (01.10.2023 in caso l'Ente decida di avvalersi della facoltà di rinnovo prevista nel presente disciplinare), ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Gestione dovrà presentare al Concessionario una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

#### **Art. 16 – Modalità di aggiudicazione**

1. La gara sarà svolta con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana (indirizzo: <https://start.e.toscana.it/rtrt/>). Al fine di poter individuare l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 2/2016.

2. Sarà attribuito un punteggio di 70 punti all'offerta tecnica e di 30 punti all'offerta economica così determinato:

##### **A - OFFERTA TECNICA - punti totali 70**

Il punteggio sarà determinato in base ai seguenti criteri:

a) Progetto tecnico di Gestione ..... max 30 punti

Dovrà essere prodotta una relazione sintetica di massimo 100 righe di 60 battute, esaustiva e dettagliata nella quale esplicitare il programma di tutte le attività che verranno realizzate presso le piscine e la tensostruttura, con il principale obiettivo del pieno utilizzo delle stesse. Il programma dovrà chiaramente e dettagliatamente indicare tutte le attività sportive, manifestazioni ed altre attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce di utenza (scolastica, agonistica, promozionale, libera, sociale, diversamente abili) ed alle diverse età degli utenti (bambini, ragazzi, adulti, anziani). Saranno valutate il numero di attività nella loro varietà, il numero di ore di utilizzo degli impianti sportivi per le medesime attività, nel seguente modo:

- punto 1 per ogni tipologia di attività (es: corso tennis, acquagym, etc.) max 15 punti

- punti 0,25 per ogni ora la settimana di attività max 15 punti

b) esperienza nell'ambito della gestione di impianti pubblici destinati alle medesime discipline sportive tipiche degli impianti/strutture oggetto della concessione, oltre a quella biennale necessaria per partecipare alla gara.....max punti 10

Saranno assegnati n. 2 punti per ogni anno di gestione di un impianto natatorio pubblico in più rispetto a quanto previsto per poter partecipare alla gara

c) Valorizzazione della struttura mediante abbellimenti e investimenti .....max 15 punti

d) Maggior ampiezza oraria di apertura ..... max 15 punti

n. 1 punto per ogni ora in più per giorno alla settimana

##### **B – OFFERTA ECONOMICA: Punti totali 30**

La valutazione dell'elemento economico avverrà sulla base del ribasso percentuale offerto in sede di gara sull'importo del contributo annuale pari a € 80.000,00. Il concorrente dovrà formulare l'offerta economica, indicando la percentuale al ribasso, con indicazione fino ad un massimo di due cifre decimali, rispetto alla somma posta a base di gara.



I 30 punti attribuibili complessivamente per l'offerta economica saranno così assegnati:  
- alla ditta concorrente, che avrà offerto il maggior ribasso, verranno assegnati punti 30;  
- alle altre ditte saranno assegnati proporzionalmente, un numero di punti calcolato in applicazione della seguente formula: 30 punti x ribasso di ogni singola offerta: maggior ribasso.

#### **Art. 17 - Referente per conto del concessionario**

1. Il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto di concessione per la gestione, comunicherà formalmente il nome del proprio referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 18 - Vigilanza e segnalazioni**

1. Il gestore si impegna ad effettuare i controlli necessari per assicurare l'integrità degli impianti/strutture, sia per quanto riguarda i beni mobili che immobili; si impegna inoltre a vigilare affinché l'uso degli impianti da parte degli atleti, degli sportivi, del pubblico, ecc. avvenga in modo corretto e comunque tale da non arrecare danni.  
2. Il Comune ha facoltà d'ispezionare l'impianto in ogni momento, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso, per verificare il rispetto delle modalità di gestione.  
3. Il concessionario deve comunicare tempestivamente per iscritto al Comune qualsiasi deterioramento, guasto, inconveniente all'impianto, ai fini della necessità di manutenzioni straordinarie.

#### **Art.19 - Verbali di sopralluogo**

1. Nell'ambito della concessione verranno redatti i seguenti verbali:  
- verbale di consegna dell'impianto;  
- verbale di riconsegna da effettuarsi alla scadenza della concessione;  
- verbale annuale di sopralluogo per verifica della corretta manutenzione ordinaria.  
2. I predetti verbali saranno sottoscritti in contraddittorio tra il gestore ed i rappresentanti del Comune.  
3. Durante i sopralluoghi verrà effettuata la verifica di eventuali danni, che prontamente contestati, dovranno essere risarciti dal concessionario.

#### **Art. 20 - Tariffe**

1. Gli introiti conseguenti all'applicazione delle tariffe per le attività praticate negli impianti saranno a favore del gestore. In ogni caso dovranno essere rispettate le tariffe massime degli impianti sportivi, deliberate annualmente dall'Amministrazione Comunale, da ultimo con atto n.46 del 16/03/2017, significando che il concessionario potrà solo ridurle.

#### **Art. 21 - Pubblicità**

1. Ogni forma di pubblicità all'interno dei luoghi oggetto della concessione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e del pertinente regolamento comunale.

#### **Art. 22 - Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto divieto al gestore di cedere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la gestione degli impianti/strutture oggetto della presente concessione, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.  
2. Non si considera cessione di contratto la modificazione del numero dei soggetti aderenti alla società/associazione, la fusione della società/associazione con altre, l'incorporazione della società/associazione in altre, le modifiche allo statuto e ogni altra modifica della società/associazione che non ne alteri la natura e lo scopo.

#### **Art. 23 - Penali**


Il concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, oltre a incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate, salvo il risarcimento








del danno, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1991 n. 689 e dell'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- € 500,00 per la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso;
- € 500,00 per la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;
- € 500,00 per la mancata effettuazione servizio di pulizia;
- € 500,00 per il mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari;
- € 300,00 per il mancato rispetto dell'applicazione delle tariffe approvate;
- € 300,00 per il mancato rispetto della custodia;
- € 300,00 per la mancata esposizione delle tariffe;
- € 500,00 per il mancato rispetto degli orari di apertura;
- € 500,00 per il mancato rispetto della richiesta di autorizzazione per la chiusura giornaliera dell'impianto.

 Tali penali verranno applicate direttamente a valere sul contributo, previa diffida scritta e successiva contestazione dell'inadempimento entro il termine di 10 gg.

 In caso di recidiva l'applicazione delle penali sarà immediata al momento della diffida.

 In caso di reiterati inadempimenti, il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

 In ogni caso la somma di tutte le penali ricevute nell'anno non può superare il 10% del valore della concessione.

#### **Art. 24 - Risoluzione del contratto**

1. Per la risoluzione, revoca e decadenza della concessione si richiama per intero quanto disposto dall'art. 176 del vigente codice dei contratti.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 25 - Codice di comportamento – anticorruzione**

Ai sensi dell'art. 53 comma16-ter D. Lgs. 165/2001 il concessionario dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concessionario assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Greve in Chianti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2014. A tal fine il concessionario dichiarerà di aver preso visione del Codice di Comportamento Comunale sul sito istituzionale e di conoscere il Codice generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti opererà la risoluzione di diritto del contratto e la decadenza del rapporto. Il concessionario dovrà dichiarare di aver preso visione sul sito istituzionale del Comune di Greve in Chianti sezione Amministrazione Trasparente del Piano triennale di prevenzione alla corruzione approvato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 31/01/2017 e di rispettare gli obblighi in esso contenuti.

#### **Art. 26 – Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Capaccioli, segretario comunale e attuale Responsabile del Settore 1 - Servizi al Cittadino e Affari Generali del Comune di Greve in Chianti.